

Commento alle modifiche

- **dell'ordinanza sulle epizoozie,**
 - **dell'ordinanza sulla protezione degli animali e**
 - **dell'allegato dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico**
-

I. Considerazioni generali

La presente modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) ha come obiettivi l'aggiornamento di disposizioni relative alla lotta contro singole epizoozie, l'inserimento di nuove epizoozie e l'adeguamento delle disposizioni sul passaporto per equide alle mutate necessità. Sono inoltre introdotte alcune modifiche per la registrazione dei cani secondo l'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che comportano, a loro volta, adeguamenti dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) e dell'allegato dell'ordinanza del 29 ottobre 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico (O-SISVet; RS 916.408).

II. Panoramica delle principali modifiche

1.) Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie

1.1 Passaporto per equide

Dal 1° gennaio 2011, tutti gli equidi (animali della specie equina) tenuti in Svizzera devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) e muniti di un passaporto per equide. Dalla prassi è emerso che i processi per il rilascio dei passaporti elaborati in collaborazione con diverse organizzazioni equine sono risultati, per molti servizi che emettono tali documenti, dispendiosi e difficilmente praticabili. Questi ultimi hanno quindi continuato a utilizzare i dati delle loro banche dati invece di estrapolarli, come previsto, dalla BDTA. È inoltre stato messo in discussione l'obbligo, per tutti gli equidi, della segnalazione (immagine grafica dell'equide) nel passaporto, dato che questa operazione comporta dei costi e per alcuni animali non è sempre facile da compiere, ad esempio per gli asini.

Grazie al riconoscimento di tutti gli equidi nati dopo il 1° gennaio 2011 mediante microchip e alla registrazione del numero del microchip nella BDTA e nel passaporto per equide, è possibile garantire un'identificazione univoca anche senza segnalazione. Per questo motivo, dal punto di vista del diritto in materia di epizoozie si è deciso di rinunciare in futuro. La segnalazione deve continuare a essere obbligatoria soltanto per gli animali iscritti nel libro genealogico di cui all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (RS 916.310). Sono ammesse alcune eccezioni se ragioni private lo richiedono, ad esempio se per una competizione in Svizzera o all'estero è richiesta la segnalazione dell'equide. Il proprietario risponde in prima persona dell'osservanza di queste prescrizioni.

Il processo per il rilascio del passaporto deve quindi essere semplificato in modo da consentire ai servizi che emettono i passaporti di richiedere al gestore della BDTA il cosiddetto «passaporto di base» (ossia il modello di passaporto completato con i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a–e OFE) e, se necessario, di integrarlo con il certificato di ascendenza o una segnalazione nel caso di animali iscritti nel libro genealogico; se richiesto, devono completarlo con ulteriori annotazioni e schede aggiuntive. Questo nuovo processo garantisce che i dati contenuti nel passaporto concordino con quelli registrati nella BDTA e che i servizi competenti per il rilascio dei passaporti non debbano più estrapolare i dati dalla BDTA.

1.2 Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)

La comparsa, nel novembre del 2012, della PRRS a seguito dell'importazione di sperma suino destinato all'inseminazione artificiale ha mostrato che i prodotti genetici importati rappresentano un elevato rischio per la diffusione della PRRS. Per sorvegliare meglio le aziende che, per l'inseminazione artificiale o il trasferimento embrionale, utilizzano embrioni, sperma od ovuli importati e, in caso di epizoozia, per adottare i provvedimenti adeguati, è necessario adattare le disposizioni sulla PRRS.

1.3 Besnoitiosi

Nel 2012, in otto bovini importati da regioni endemiche della Francia è stata diagnosticata la besnoitiosi. I capi di bestiame sono stati uccisi. In seguito sono stati esaminati tutti gli animali importati da queste regioni dal 2005. Anche se non sono stati riscontrati altri casi, attualmente si sottopongono ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi, prima o dopo l'importazione, tutti gli animali provenienti dalle regioni endemiche. Con l'inserimento della besnoitiosi nell'OFE si crea una base legale per le suddette analisi e si introduce una regolamentazione per i casi di sospetto e di epizoozia.

1.4 Encefalomieliti equine

Dal 1° gennaio 2013 l'encefalite giapponese (JE), l'encefalomielite equina orientale (E-EE), occidentale (WEE) e venezuelana (VEE), nonché la febbre del Nilo occidentale (WNF) – tutte forme di encefalomielite equina – sono considerate nell'UE epizoozie soggette a notifica¹. Ai fini dell'equivalenza, nel capitolo sulle epizoozie da combattere deve essere inserita una nuova sezione intitolata «Encefalomieliti equine», in cui figurano, oltre alla JE, la EEE, la WEE e la VEE (forme di encefalomielite equina causate da *Togaviridae*), finora classificate come epizoozie da eradicare, e la WNF, finora classificata come epizoozia da sorvegliare.

Tutte queste malattie sono zoonosi trasmesse da zanzare vettrici. Fatta eccezione per la febbre del Nilo occidentale, le altre zoonosi non sono attualmente presenti in Europa. Tuttavia, non può essere esclusa una loro introduzione nel nostro Paese. Per poter rea-

¹ Allegato I della decisione di esecuzione 2012/737/UE della Commissione, del 27 novembre 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità, GU L 329 del 29.11.2012, pag 19.

gire rapidamente e adeguatamente in caso di epizoozia, è importante emanare già ora le necessarie disposizioni.

1.5 Polmonite enzootica dei suini (PE)

In passato, la polmonite enzootica è stata combattuta con successo, ragione per cui attualmente si manifestano solo pochi casi all'anno. Tuttavia, se in un'azienda si osserva un focolaio di PE, l'abbattimento di una sola parte degli animali risulta spesso molto dispendioso e le aziende vicine vengono inutilmente esposte per lungo tempo a un rischio elevato di contaminazione, a causa di un periodo di risanamento di almeno sei mesi. Per questo motivo, l'OFE deve essere modificata in modo che, in futuro, nella lotta alla PE, possano essere eliminati gli effettivi infetti.

1.6 Altre modifiche

Devono inoltre essere apportate alcune modifiche puntuali.

Ad esempio, gli obblighi dei detentori di animali devono essere estesi in modo che incomba loro la responsabilità di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire direttamente nell'azienda un prelievo sicuro di campioni sugli animali.

I cacciatori e i guardiacaccia devono avere l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia negli animali selvatici e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

Il proprietario di un gregge di pecore che transuma sul territorio di più Comuni non deve più indicare il percorso esatto per ricevere l'autorizzazione, ma soltanto i Comuni che rientrano nell'itinerario.

I Cantoni saranno inoltre obbligati a elaborare un piano di raccolta del latte che, nel caso di comparsa dell'afte epizootica, disciplini la raccolta del latte.

Infine, si definiscono le espressioni «aborto» e «animale nato morto» e nelle disposizioni relative all'accertamento delle cause di aborto si apportano differenti precisazioni.

2.) Modifiche relative alla registrazione dei cani secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (OFE, OPAn e O-SISVet)

Secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE, i Cantoni provvedono alla registrazione dei cani in una banca dati centrale. La banca dati centrale è gestita dalla ANIS SA. Quest'ultima collabora sul piano informatico con la Identitas SA, la ditta che gestisce la BDTA.

Per adeguare meglio la banca dati alle esigenze degli uffici veterinari cantonali, l'Associazione svizzera dei veterinari cantonali ha affidato a un gruppo di lavoro il compito di elaborare proposte di miglioramento.

Le esigenze variano da Cantone a Cantone, in particolare a causa dell'eterogeneità delle legislazioni cantonali in materia e dei sistemi di riscossione delle tasse sui cani.

Il progetto presentato dovrebbe accontentare tutti i Cantoni. Il gruppo di lavoro propone di modificare singole disposizioni dell'OFE, dell'OPAn e dell'allegato dell'O-SISVet. Il progetto prevede in particolare che in futuro i veterinari cantonali possano accedere dal

sistema informatico SISVet, gestito dall'Ufficio federale di veterinaria UFV, alla banca dati centrale tramite un'interfaccia.

L'OPAn e l'O-SISVet si trovano attualmente in stadi diversi di revisione. Le modifiche proposte si riferiscono al diritto vigente. Potrebbe quindi risultare necessario procedere, dopo l'indagine conoscitiva, a ulteriori adeguamenti per tenere conto delle modifiche intervenute nel frattempo.

III. Commenti alle singole disposizioni

1.) Ordinanza sulle epizoozie

Art. 3 lett. i^{bis} e n

Inserimento della besnoitiosi nell'elenco delle epizoozie da eradicare (lett. i^{bis}). A seguito dell'inserimento delle encefalomieliti equine nelle epizoozie da combattere, l'encefalomielite è stralciata dalle epizoozie da eradicare (lett. n).

Art. 4 lett. h^{bis}

Inserimento delle encefalomieliti equine nelle epizoozie da combattere.

Art. 5 lett. g

La febbre del Nilo occidentale figura tra le encefalomieliti equine, ragione per cui può essere stralciata dalle epizoozie da sorvegliare.

Art. 6 lett. z^{bis} e z^{ter}

Le espressioni «aborto» e «animale nato morto» sono utilizzate nell'OFE, ma finora non erano mai state definite. Dato che possono sorgere dubbi, ad esempio nell'ambito di una notifica di aborti e animali nati morti, occorre definire entrambe le espressioni.

Art. 15b

Dato che in futuro per il passaporto per equide non è più richiesta la segnalazione, la prescrizione relativa al riconoscimento dell'equide non è più necessaria e l'articolo 15b può essere stralciato.

Art. 15c

Cpv. 2: si fa riferimento al nuovo passaporto di base rilasciato dal gestore della BDTA. Inoltre, non è più obbligatorio far riconoscere l'equide prima del rilascio del passaporto.

Cpv. 5: dato che la scheda di segnalazione non deve più essere parte integrante del passaporto per equide, se sulla pagina di copertina del passaporto è indicato il numero del microchip, il proprietario – oltre a conservare il passaporto o una copia della scheda di segnalazione – può limitarsi a munire il proprio animale di una copia di detta pagina.

Cpv. 6: in questo capoverso si indica che, in occasione della macellazione dell'animale, il proprietario è tenuto a cedere il passaporto con l'equide.

Cpv. 7: dopo l'annullamento del passaporto di un equide morto da parte di un servizio riconosciuto che rilascia passaporti, su richiesta il documento deve essere rinviato al proprietario.

Cpv. 8: i servizi abilitati a rilasciare passaporti non hanno la possibilità di correggere nella BDTA registrazioni inesatte di passaporti per equide esteri. Non ha quindi senso che il servizio debba verificare la correttezza della registrazione. Questa richiesta è pertanto soppressa. Inoltre, si precisa che il proprietario dell'equide è tenuto a far verificare il passaporto di un equide importato da un servizio che rilascia passaporti in Svizzera e di farlo completare nel caso fosse necessario.

Art. 15d

Cpv. 1 lett. c e d n. 7: la segnalazione non è più parte integrante del passaporto per equide. In base alle prescrizioni dell'UE, il colore dell'equide deve quindi essere inserito nel passaporto.

Cpv. 3 e 4: per gli animali iscritti nel libro genealogico, il passaporto per equide deve contenere anche un certificato di ascendenza e la segnalazione verbale e grafica, la quale, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 15f capoverso 1, deve essere rilasciata da un incaricato del riconoscimento o da un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri.

Art. 15d^{bis}

Cpv. 1: il passaporto per equide è allestito a partire dal cosiddetto «passaporto di base». Quest'ultimo è rilasciato dal gestore della BDTA e contiene i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a–e.

Cpv. 1^{bis}: il capoverso 1 diventa capoverso 1^{bis}.

Cpv. 3: in futuro, il servizio che rilascia i passaporti non deve più estrapolare i dati dalla BDTA, ma riceve il passaporto di base di cui al capoverso 1 dal gestore della BDTA.

Le scadenze di cui all'articolo 15c devono essere rispettate dai servizi che rilasciano i passaporti; tuttavia, un sovraccarico a fine anno può causare un ritardo nell'emissione dei documenti, ragione per cui dal diritto vigente viene ripresa la formulazione «normalmente». I passaporti degli equidi morti devono essere annullati in modo ben visibile, ad esempio perforando il documento o apponendo un timbro trasversalmente sulla prima pagina (copertina).

Art. 15e cpv. 5

Alla BDTA non devono più essere notificate le segnalazioni, neanche quelle degli animali iscritti nel libro genealogico. Il capoverso è pertanto stralciato.

Art. 15f cpv. 1

L'obbligo del riconoscimento decade anche per le organizzazioni estere.

Titolo prima dell'art. 16

Le disposizioni sull'identificazione e la registrazione dei cani sono raccolte in una sezione separata. Inoltre sono strutturate meglio con la ripartizione negli articoli 16–17c.

Art. 16

Cpv. 2^{ter}: la disposizione precisa che è intesa la banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE.

Cpv. 3 lett. d^{bis}: in futuro non è più necessario rilevare dati sulla discendenza dei cani al momento dell'identificazione. Tuttavia i Cantoni devono avere la possibilità di continuare a rilevarli (v. commento all'art. 17).

Art. 17

Cpv. 1 e 2: i Cantoni devono avere la possibilità, come previsto finora dall'articolo 17 capoverso 1 secondo periodo, di prescrivere la registrazione di altri dati. Quale esempio è citato, nel nuovo capoverso 2 dell'articolo 17, la discendenza dei cani. È inoltre possibile registrare altri numeri di identificazione (p.es. il numero della targhetta di controllo o, se il diritto cantonale lo prevede, il numero AVS del detentore dell'animale²).

Cpv. 3: il capoverso 2 diventa capoverso 3.

Art. 17a

Cpv. 1: il capoverso 1^{bis} dell'articolo 17 diventa capoverso 1 dell'articolo 17a. Nella banca dati possono essere immessi, oltre a quelli del detentore dell'animale, anche i nomi e gli indirizzi di altre persone che hanno regolarmente in custodia il cane.

Cpv. 2: il capoverso 1^{ter} dell'articolo 17 diventa capoverso 2 dell'articolo 17a. Il gestore della banca dati deve confermare al detentore dell'animale entro dieci giorni l'avvenuta notifica del decesso del cane.

Cpv. 3: il capoverso 3^{bis} dell'articolo 16 diventa capoverso 3 dell'articolo 17a. In futuro deve essere notificato al gestore della banca dati anche lo scopo di utilizzo dei cani da lavoro ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 OPAn. Inoltre deve essere indicato se un cane ha le orecchie o la coda recise. In questo caso deve essere specificato se l'animale è stato importato a titolo di trasloco di masserizie, se la recisione è avvenuta per motivi medici o se la coda corta è congenita.

Art. 17b

Cpv. 1: il primo periodo del capoverso 4 dell'articolo 17 diventa capoverso 1 dell'articolo 17b. Nella disposizione è inoltre precisato che è intesa la banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE.

Capoverso 2: il capoverso 3 dell'articolo 17 diventa capoverso 2 dell'articolo 17b.

Art. 17c

Cpv. 1 e 2: è stabilito che i veterinari cantonali possono trattare i dati registrati nella banca dati nell'adempimento dei loro compiti legali. L'accesso avviene dal sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE tramite un'interfaccia.

Cpv. 3: il secondo periodo del capoverso 4 dell'articolo 17 diventa capoverso 3 dell'articolo 17c.

Cpv. 4: i dati registrati nella banca dati vengono cancellati dieci anni dopo il decesso del cane. Nel caso debba attestare di avere le necessarie nozioni di base teoriche, il detentore dell'animale dispone in questo modo di un lasso di tempo sufficientemente lungo per dimostrare di avere già posseduto un cane in passato.

² Cfr. art. 50e cpv. 3 della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10): «Altri servizi e istituzioni incaricati di eseguire il diritto cantonale possono utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i loro compiti se lo prevede una legge cantonale.»

Titolo prima dell'articolo 18a

La sezione 2 diventa sezione 2a.

Art. 33 cpv. 2

L'attuale regolamentazione risale ai tempi in cui la raggiungibilità del proprietario di un gregge di pecore in transumanza e del pastore non era garantita come ai giorni nostri grazie agli attuali mezzi di comunicazione. Dato che in caso di epizoozia il contatto doveva avvenire sulla base delle indicazioni fornite, era necessario definire con precisione l'itinerario di transumanza. Ai giorni nostri, il contatto è stabilito tramite cellulare o altri mezzi di comunicazione elettronici, ragione per cui non occorre più indicare il percorso preciso, ma è sufficiente comunicare i Comuni che rientrano nell'itinerario.

Art. 59 cpv. 2

Talvolta non è possibile o è possibile soltanto con ingenti risorse in termini di tempo e di personale effettuare il prelievo di campioni di sangue direttamente in azienda. In particolare nelle aziende con allevamento estensivo manca in parte l'infrastruttura necessaria per immobilizzare gli animali e spesso questi ultimi e i loro detentori non sono abituati all'impiego di tali attrezzature.

La possibilità di effettuare i prelievi direttamente in azienda è tuttavia indispensabile per la sorveglianza e la lotta alle epizoozie. In caso di focolai di epizoozie altamente contagiose o da eradicare, occorre poter intervenire rapidamente. I provvedimenti necessari, come le analisi, i prelievi di campioni e le vaccinazioni, devono poter essere attuati immediatamente. Anche per la sorveglianza di diverse epizoozie deve essere possibile prelevare i campioni di sangue direttamente in azienda.

Affinché un prelievo avvenga in maniera rapida e innocua per l'uomo e l'animale, è importante che vi sia a disposizione o si possa preparare l'infrastruttura adeguata per immobilizzare gli animali e che tanto l'animale quanto il detentore abbiano dimestichezza con queste attrezzature.

Con la presente proposta si intende obbligare il detentore di animali ad adottare i necessari provvedimenti affinché un prelievo possa essere eseguito in azienda in modo sicuro e con il minor dispendio possibile. I detentori devono provvedere affinché in azienda vi sia a disposizione l'infrastruttura adeguata per immobilizzare gli animali e questi ultimi siano abituati a questa procedura. La pericolosità e il fabbisogno di personale per eseguire il prelievo di campioni in azienda devono essere ridotti e l'operazione deve essere resa possibile in tutte le aziende, indipendentemente dalla forma di allevamento.

Art. 61 cpv. 6

Le epizoozie possono essere introdotte anche tramite gli animali selvatici. L'esempio più recente è la progressiva diffusione della tubercolosi nei cervi del Tirolo. Con l'esplicita imposizione ai cacciatori e ai guardiacaccia di notificare la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa si intende migliorare la sorveglianza degli animali selvatici.

Art. 102 cpv. 3^{bis}

Nel caso di comparsa dell'afte epizootica, in Svizzera è previsto che non possa essere consegnato latte per 72 ore (sospensione della fornitura di latte). Dopo la scadenza del divieto il latte deve essere raccolto in base al piano di raccolta del latte elaborato dal Cantone. Dato che il piano non può essere elaborato dopo la comparsa dell'epizootia, ai Cantoni è imposto l'obbligo di elaborarlo preventivamente.

Art. 129

Cpv. 3 lett. a: le indicazioni dettagliate per la diagnosi non sono disciplinate a livello di ordinanza, ma vanno ulteriormente precisate in direttive tecniche.

Cpv. 3 lett. b: la denominazione del genere *Chlamydomphila* è cambiata in *Chlamydia*.

Cpv. 3 lett. c: secondo le recenti stime di alcuni esperti, nei suini è opportuno estendere lo spettro delle analisi alla malattia di Aujeszky.

Cpv. 4: a condizione che la madre possa essere identificata, il prelievo di campioni di sangue delle madri deve essere esteso anche ai suini e ai piccoli ruminanti dato che, ad esempio per la diagnosi della PRRS, l'analisi sierologica del sangue è più precisa rispetto al solo esame del feto. Inoltre si deve esaminare regolarmente, eseguendo test sierologici, la presenza della malattia di Aujeszky negli aborti di suini. Negli ovini e nei caprini, l'analisi del sangue può accrescere la sicurezza diagnostica per il virus *B. melitensis*.

<i>Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS)</i>
--

Art. 184

Cpv. 1 lett. f: in ragione della comparsa, nel novembre del 2012, della PRRS a seguito dell'importazione di sperma suino destinato all'inseminazione artificiale, ai fini di una migliore sorveglianza delle aziende interessate la disposizione prevede che l'impiego di sperma, ovuli ed embrioni importati dall'estero per un'inseminazione artificiale o un trasferimento embrionale diventi un motivo di sospetto di PRRS.

Rubrica e cpv. 2: l'articolo 61 capoverso 5 obbliga i laboratori di analisi che constatano un'epizootia o che ne sospettano la presenza a notificarla al veterinario cantonale. Dato che non è importante ripetere quest'obbligo nell'articolo 184 capoverso 2, la disposizione vigente è stralciata e la rubrica adeguata di conseguenza.

Art. 185

Cpv. 2 lett. f e 3^{bis}: in futuro, un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono impiegati sperma, ovuli o embrioni importati dall'estero dovrà essere sottoposto ad analisi sierologica. Sugli stessi animali dovranno inoltre essere effettuati esami per la messa in evidenza del virus. Questi esami possono essere eseguiti al più presto 28 giorni dopo l'occupazione della stalla.

Cpv. 3: la disposizione sulla definizione del campione rappresentativo di animali dopo consultazione dell'UFV si applica anche ai casi di cui al capoverso 2 lettera f.

Art. 185a cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 1^{bis} e 2

In futuro si devono poter eliminare tutti gli animali di un effettivo colpito da PRRS anche se non tutti sono risultati positivi all'analisi sierologica, ovvero anche se non è stato messo in evidenza il virus PRRS in tutti gli animali.

Besnoitiosi

Titolo prima dell'art. 189a

Per regolamentare la besnoitiosi è creata una nuova sezione.

Art. 189a

In questo articolo si definisce quando è diagnosticata la besnoitiosi.

Art. 189b

I bovini provenienti dalle regioni in cui la besnoitiosi è endemica sono sottoposti ad analisi sierologica prima o dopo l'importazione.

Art. 189c

In caso di sospetto è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato.

Art. 189d

In caso di epizoozia, oltre al sequestro semplice di 1° grado è ordinata l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo colpito e l'eliminazione degli animali infetti o sospetti.

Epizoozie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva

Titolo prima dell'art. 204, nonché art. 204 cpv. 1 lett. a e b, art. 205 e art. 206 cpv. 3, frase introduttiva

Inserendo le encefalomieliti equine nella categoria delle epizoozie da combattere, l'encefalomielite è stralciata dalle epizoozie equine da eradicare. Il titolo prima dell'articolo 204 e le relative disposizioni sono quindi modificati in tal senso. La modifica dell'articolo 204 capoverso 1 lettera a concerne soltanto il testo italiano. In questa versione si uniforma la traduzione.

Encefalomieliti equine

Titolo prima dell'art. 244a

Per regolamentare le encefalomieliti equine è creata una nuova sezione.

Art. 244a

La competenza di definire i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomieliti equine è attribuita all'UFV. Inoltre, l'UFV può emanare prescrizioni tecniche sulle analisi e sui provvedimenti necessari per la sorveglianza e la lotta alle encefalomieliti equine.

ne. Dato che l'epizoozia è trasmessa tramite zanzare vettrici e costituisce un problema intercantonale, le analisi e i provvedimenti possono essere ordinati per regioni o per tutto il Paese ed estesi ad altre specie animali ricettive.

Art. 244b

Cpv. 1: ogni sospetto di encefalomielite equina è notificato dai laboratori di analisi e dai veterinari al veterinario cantonale.

Cpv. 2: dato che le forme di encefalomielite equina inserite nell'ordinanza sono zoonosi, un caso sospetto è notificato al medico cantonale.

Art. 244c

In caso di sospetto è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato.

Art. 244d

Cpv. 1: in caso di epizoozia, oltre a un sequestro semplice di 1° grado, sono effettuati accertamenti epidemiologici e la pulizia e la disinfezione delle stalle. Nel singolo caso, il veterinario cantonale ordina anche ulteriori provvedimenti, ad esempio una protezione completa dell'effettivo dalle zanzare vettrici o un divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dell'effettivo colpito, se sono necessarie per impedire la trasmissione dell'epizoozia (lettera c).

Cpv. 2: dato che soltanto per determinate forme di encefalomielite venezuelana gli animali infetti rappresentano una fonte di contagio per le zanzare, le quali possono trasmettere la malattia all'uomo e ad altri animali, la loro eliminazione è necessaria solo in questi casi.

Cpv. 3: il sequestro è revocato non appena è fornita la prova che gli animali rimanenti non costituiscono più una fonte di contagio per l'uomo o per altri animali.

<i>Polmonite enzootica dei suini (PE)</i>

Art. 245e e 245g

In futuro, in caso di diagnosi di polmonite enzootica è eliminato l'intero effettivo suino colpito. Inoltre, il veterinario cantonale deve ordinare l'eliminazione di effettivi a rischio di contagio.

2.) Ordinanza sulla protezione degli animali

Art. 79 cpv. 4

Le notifiche dei casi in cui un cane ha ferito gravemente una persona o un animale o ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo devono in futuro essere rilevate nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE. Devono inoltre essere registrate le misure disposte dopo un esame. La registrazione è effettuata dal servizio cantonale competente.

Art. 101 cpv. 3

Anche la notifica all'autorità cantonale delle fattispecie menzionate nel capoverso 1 deve essere registrata nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE.

Art. 103 lett. c

La legge sulle epizoozie è introdotta all'articolo 79 capoverso 4. Alla lettera c dell'articolo 103 è pertanto sufficiente menzionare soltanto la sigla.

3.) Allegato dell'ordinanza concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico

Cap. 1.2 n. 10

Nell'elenco del capitolo 1.2 «Fonti di dati» è aggiunta, in un nuovo numero 10, la banca dati centrale per la registrazione dei cani di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE.

Cap. 3

Nel numero 1 «Dati di base» del capitolo 3 «Diritti di accesso» è stata aggiunta nella relativa colonna della maggior parte delle voci del primo sottonumero 1.1 «Informazioni generiche concernenti l'unità (azienda o persona)» e della voce «Tipo di funzione non ufficiale secondo la legislazione sulle epizoozie, la protezione degli animali, le derrate alimentari o l'agricoltura» del primo sottonumero 1.3 «Denominazione dell'unità: persona (categoria)» la nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10.

Nel numero 2 «Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione», la nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10 è stata inserita nella relativa colonna del secondo sottonumero 2.2.1 «Animali» del primo sottonumero 2.2 «Dettagli riguardanti il compito». Nel secondo sottonumero 2.2.1 sono inoltre menzionati tutti i dati rilevati sui cani registrati, a prescindere dal fatto che la rilevazione avvenga in base al diritto federale o a quello cantonale.

La nuova fonte di dati di cui al capitolo 1.2 numero 10 è stata inserita anche nella relativa colonna del secondo sottonumero 2.2.3 «Relazioni».

Il nuovo titolo del primo sottonumero 2.3 è «Animali e spostamenti di animali nella BDTA». È stato inoltre inserito un nuovo sottonumero 2.3a in cui è previsto l'inserimento di un link diretto alla banca dati centrale dei cani.

Infine, anche la nota in calce 1 è stata completata con la menzione della banca dati centrale dei cani di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE.

IV. Modifica di altri atti normativi

1.) Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 (RS 916.404.1)

Art. 2 lett. h

Il passaporto di base è introdotto come modello di passaporto completato con i dati del gestore della BDTA (di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a–e OFE).

Art. 3 cpv. 1 lett. f

Dato che è sempre inteso il proprietario attuale – altrimenti si parlerebbe di proprietario precedente – nell'articolo 3 lettera f è cancellato il termine «attuale».

Art. 8 cpv. 1 lett. c e cpv. 6

Con la rinuncia a registrare e caricare la segnalazione nella BDTA decade il ruolo dell'incaricato del riconoscimento nella BDTA. Le disposizioni corrispondenti possono pertanto essere stralciate.

Art. 12

Cpv. 1 lett. c^{bis} e cpv. 2^{bis}: ogni persona può consultare, senza restrizioni e gratuitamente, lo scopo di utilizzo di un equide (animale da reddito o animale da compagnia).

Cpv. 3: tutte le consultazioni possibili sugli equidi nella BDTA devono poter essere effettuate non soltanto tramite l'*Universal Equin Life Number* (UELN), bensì anche solo con il numero del microchip che funge da codice.

Art. 15

I servizi che rilasciano i passaporti non devono più estrapolare i dati dalla BDTA, né per il rilascio del passaporto né per altri scopi. Per questo motivo l'articolo è stralciato.

Art. 16 cpv. 3

Il diritto pubblico non designa più persone addette al riconoscimento degli equidi, ragione per cui il capovero vigente è adeguato.

Art. 22 cpv. 2 lett. c

Nell'attestato di registrazione non è più necessario aggiungere un'indicazione sul riconoscimento.

Art. 25 cpv. 3

Il gestore della BDTA emette i passaporti di base e li mette a disposizione dei servizi che rilasciano i passaporti. A tale scopo importa i dati necessari direttamente dalla BDTA. Gli emolumenti per i passaporti sono disciplinati nell'allegato dell'ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2).

Allegato 1 n. 3 lett. I

Alla BDTA non devono essere notificati né la segnalazione né i dati relativi alla registrazione della segnalazione. Per questo motivo la disposizione può essere abrogata.

2.) Ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti per il traffico di animali

Allegato 1 n. 5c

L'emolumento per il passaporto per equide è fissato a 25 franchi; le spese di spedizione sono fatturate secondo la tariffa postale.

3.) Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ingresso

L'ingresso dell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.10) è completato con la menzione dell'articolo 24 capoverso 1 della legge sulle epizootie. Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a legiferare in merito all'importazione, al transito e all'esportazione di animali e prodotti animali.

Art. 16 cpv. 1^{bis}

Dato che con l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di suini per l'inseminazione artificiale aumenta il rischio di introdurre la PRRS, per migliorare la sorveglianza dell'effettivo interessato l'importazione di questi prodotti genetici deve essere notificata al veterinario cantonale dieci giorni prima.

V. Ripercussioni delle modifiche di ordinanza

1.) Per la Confederazione

Il rilascio del passaporto di base per equide è finanziato dal gestore della BDTA. Gli emolumenti che devono essere versati dal proprietario degli equidi secondo il nuovo numero 5c dell'allegato dell'OEm-BDTA servono a coprire questi costi generali. Non vengono pertanto conseguiti utili.

I costi per gli adeguamenti del sistema della BDTA sono a carico della Confederazione e al momento non sono ancora stimabili. Da un lato vengono cancellati i componenti che servono all'incaricato del riconoscimento per registrare le segnalazioni; dall'altro deve essere installato un dispositivo tecnico che assicuri il trasferimento dei dati necessari per il passaporto per equide dalla BDTA e che stampi i dati. In base alle esperienze acquisite finora, per questi adeguamenti si prevedono costi inferiori a 100 000 franchi. Si parte dal presupposto che questi costi supplementari possano essere coperti con i mezzi a disposizione e finanziati tramite il credito «Uscite d'esercizio per il controllo del traffico di animali» (A2111.0120 dell'UFAG).

I costi per l'interfaccia SISVet-ANIS, che deve consentire l'accesso dei veterinari cantonali alla banca dati sui cani, ammontano a circa 150 000 franchi che saranno finanziati tramite il budget ordinario dell'UFV e compensati internamente.

2.) Per i Cantoni

La semplificazione del sistema per i passaporti per equide, che prevede la rinuncia alla segnalazione, dovrebbe sgravare le autorità preposte all'esecuzione. Anche le modifiche di ordinanza riguardanti la banca dati centrale sui cani rispondono alle esigenze di queste autorità.

Le modifiche riguardanti la sorveglianza degli aborti (estensione delle analisi degli aborti alla malattia di Aujeszky, del prelievo di sangue alle madri dei suini e dei piccoli ruminanti) comporteranno presumibilmente un lieve aumento dei costi. Si parte tuttavia dal pre-

supposto che le maggiori spese possano essere compensate da minori costi legati alla lotta contro le epizootie, dato che le analisi supplementari permetteranno di migliorare e affinare la diagnosi e di individuare più tempestivamente i focolai epizootici.

3.) Per l'economia

La rinuncia alla segnalazione obbligatoria nel passaporto per equide permette al proprietario di risparmiare, per ogni animale, all'incirca 100 franchi.

Le modifiche proposte non hanno altre ripercussioni sull'economia.

VI. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte, riguardanti il passaporto per equide e le encefalomieliti equine, sono conformi alle disposizioni dell'UE (regolamento [CE] n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi, GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3 e decisione d'esecuzione della Commissione, del 27 novembre 2012, GU L 329 del 29.11.2012, pag. 19) e sono compatibili con le disposizioni dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81).

Anche le altre modifiche sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

L'adeguamento del rimando all'OFE nel suddetto accordo, che risulterà necessario a seguito delle presenti modifiche, sarà effettuato a tempo debito.